



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRAMAZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2008

Nuove norme relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti agli albi presso i tribunali e istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi del tribunale

ONOREVOLI SENATORI. - Gli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e gli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale disciplinano l'istituzione degli albi dei consulenti e dei periti presso ogni tribunale ordinario.

Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione a tali albi si prevede che il richiedente l'iscrizione abbia una «speciale» competenza nel proprio settore. La parola usata, «speciale», non consente, tuttavia, di stabilire in modo univoco quali debbano essere le caratteristiche in possesso del richiedente. Oltre alla formazione scolastica o universitaria, infatti, dovrebbe essere documentabile anche una significativa esperienza lavorativa nel settore di competenza, nonché una buona conoscenza delle esigenze delle procedure giudiziarie, maturata e assimilata anche mediante idoneo tirocinio.

In sostanza, è necessario che il tecnico incaricato dal magistrato sappia compiere la propria attività nel rispetto delle regole procedurali e che sia in grado di illustrare tali attività e le relative deduzioni, tenendo conto che la propria relazione non è destinata ad altro tecnico, ma a un giurista, che la possa utilizzare come strumento utile alla procedura.

Il parere del consulente o perito è determinante nella decisione del magistrato e, sia pure indirettamente, ricade sul cittadino che si rivolge alla giustizia. Di qui l'importanza che l'incarico sia assegnato dal magistrato al tecnico, il quale sappia ciò che deve fare e le relative modalità nell'ambito particolarissimo della procedura giudiziaria.

Per questi motivi appare necessario sostituire la parola «speciale» con alcune più precise definizioni, come la documentata esperienza lavorativa nel settore per il quale si richiede l'iscrizione insieme ad altra documentazione attestante la conoscenza delle norme codicistiche che il consulente o perito non può ignorare e, infine, la proficua frequentazione di un idoneo tirocinio sotto la guida di un tecnico già iscritto e di sicura esperienza.

Altro requisito richiesto per l'iscrizione agli albi del tribunale, come si deduce dall'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e transitorie e dall'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è l'iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale, il cui rappresentante deve far parte della commissione per l'iscrizione.

Questa indicazione crea ostacoli se il tecnico richiedente non è iscritto ad alcun ordine o collegio, come spesso accade per i pubblici dipendenti, o se esercita in un settore non controllato da un ordine o collegio, come accade, tra gli altri, per i maestri d'arte, i gemmologi, gli orafi, i periti calligrafi, i traduttori e interpreti.

Una soluzione a questo problema potrebbe consistere nell'affiancare, agli ordini e collegi professionali, sia le camere di commercio, che da anni dispongono di un albo dei periti e degli esperti dove trovano spazio quei tecnici liberi professionisti privi di un ordine o collegio di riferimento, sia le proposte associazioni degli iscritti agli albi del tribunale, dove possono essere ricompresi i tecnici che non esercitano attività libero-professionale.

Infine, è stata data la dovuta attenzione al problema dei compensi da corrispondere al

consulente o perito. Senza entrare nel merito del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2002, che disciplina il *quantum*, si è data particolare attenzione ai tempi di erogazione del compenso e alla certezza della riscossione, con l'introduzione di regole semplici e chiare che dovrebbero evitare interpretazioni contrastanti.

A titolo esemplificativo, risulta che, nell'ambito della procedura civile, quando il giudice ha emesso il decreto di liquidazione al consulente, ha con ciò esaurito quanto di sua spettanza. Se però le parti coinvolte non rispettano il decreto del giudice, al consulente non resta che rivolgersi ad un avvocato, con il conseguente incremento delle attività del tribunale.

Nell'ambito delle cause di lavoro è diventata una prassi la liquidazione al consulente solo a causa conclusa, contravvenendo al semplice e logico criterio del pagamento dell'onorario una volta eseguito il lavoro.

Sempre in tema di compensi, si è voluto tenere conto delle difficoltà cui vanno incontro i tecnici che non svolgono attività libero-professionale, ma ai quali si richiede fattura a fronte del compenso stabilito dal magistrato. Si verifica frequentemente il caso che il magistrato affidi un incarico ad un tecnico capace ed esperto, ma che opera come dipendente e, quindi, sprovvisto di partita IVA.

Si è inoltre tenuto presente che l'attività di consulente o perito giudiziario non è attività libero-professionale, poiché ne mancano i presupposti essenziali, ossia la libertà del tecnico di accettare o meno l'incarico e la possibilità di discutere il proprio compenso.

Infine, non bisogna dimenticare che il livello dei compensi stabiliti dal citato decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 è decisamente modesto.

Sulla base di quanto appena espresso, sembra che la soluzione migliore sia l'abolizione di ogni obbligo di legge (IVA, cassa previdenziale, ritenuta d'acconto, eventuali

contributi INPS) sui compensi per l'attività di consulente o perito giudiziario. Il tecnico, quando riscuote il compenso, emetterà una semplice quietanza.

I primi due articoli della presente proposta di legge sono riferiti alla procedura civile: in particolare, all'articolo 1 sono previste integrazioni agli articoli 14, 15, 16 e 18 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. La lettera c) dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo, il 16-*bis*, che delinea le caratteristiche essenziali delle «associazioni degli iscritti agli albi del tribunale». Tali associazioni risultano essenzialmente un ausilio per il presidente del tribunale, cui compete il controllo degli iscritti agli albi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 195 del codice di procedura civile con l'introduzione di un comma che disciplina la liquidazione del compenso al consulente.

Con lo stesso criterio si è proceduto alle parallele variazioni e integrazioni nell'ambito della procedura penale. Così l'articolo 3 integra le norme di attuazione del codice di procedura penale; in particolare, la lettera b) introduce il nuovo articolo 69-*bis*, delineando le caratteristiche essenziali delle «associazioni degli iscritti agli albi del tribunale». L'articolo 4, infine, integra l'articolo 232 del codice di procedura penale con una semplice e chiara disciplina della liquidazione del compenso al perito.

Il presente disegno di legge contiene, quindi, sia elementi di correzione dell'attuale normativa, sia una novità, consistente nell'istituzione, per ogni tribunale ordinario, di un'associazione tra gli iscritti agli albi del tribunale.

Come già detto, tali associazioni sono da considerare un ausilio per il presidente del tribunale, cui compete il controllo degli iscritti agli albi.

Le associazioni opereranno nel campo della formazione e dell'aggiornamento degli iscritti o degli aspiranti all'iscrizione agli albi del tribunale, senza oneri per lo Stato, in quanto provvederanno ai loro costi con

le quote sociali e di frequenza dei corsi e dei tirocini.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'attività delle associazioni degli iscritti agli albi (corsi, seminari di approfondimento e aggiornamento, tirocini) non potrà non comportare una migliore qualità nell'assolvimento delle attività affidate ai tecnici dai magistrati, il che coincide con la sempre più forte tendenza, che va radicandosi, non solo in Italia, della ricerca e dell'incoraggiamento di una sempre maggiore qualità nelle attività lavorative professionali.

C'è anche un secondo aspetto da non sottovalutare: da tempo l'Unione europea ha

stabilito la libera circolazione delle persone, che possono esercitare la propria attività in qualunque Paese dell'Unione. Per quanto riguarda i consulenti e i periti giudiziari, appare evidente che tale possibilità comporta la preliminare conoscenza delle procedure giudiziarie del Paese in cui si intende svolgere la propria attività. Anche a questo scopo le «associazioni degli iscritti agli albi del tribunale» possono svolgere un importante ruolo, organizzando, su richiesta, idonei corsi di base sulle procedure giudiziarie in uso nel Paese per il quale un certo numero di professionisti ha interesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Formazione dell'albo*). - L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e, se il richiedente è iscritto ad un ordine o collegio professionale, da un professionista iscritto all'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.

Il comitato di cui al primo comma ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto all'albo di altro ordine o collegio professionale, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando si tratta di domande presentate da esperti iscritti agli albi dei periti e degli esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono queste ultime che procedono alla designazione.

Quando si tratta di domande presentate da esperti non iscritti ad alcun albo professionale, il richiedente deve essere iscritto all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale, che provvede alla designazione.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.»;

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Iscrizione all'albo*). - Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che dimostrano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale in un determinato settore e una sufficiente conoscenza delle regole che disciplinano la procedura giudiziaria e che sono di condotta morale esemplare. Coloro che, invece, esercitano attività libero-professionale in un settore ordinistico, devono essere iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale. In assenza di un ordine o collegio di riferimento, devono essere iscritti all'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Se non esercitano attività libero-professionale, devono essere iscritti all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale.

Nessuno può essere iscritto a più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato di cui all'articolo 14.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato di cui all'articolo 5.»;

c) l'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

«Art. 16. - (*Domande di iscrizione*). - Coloro che aspirano all'iscrizione all'albo devono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) certificato di iscrizione all'ordine o collegio professionale o all'albo dei periti e

degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale, conformemente all'articolo 15, primo comma;

5) i titoli e gli attestati che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la propria competenza in una determinata materia e la conoscenza delle regole che disciplinano l'attività del consulente nell'ambito della procedura giudiziaria.

Art. 16-bis. - (*Attestati*). - Gli attestati di cui all'articolo 16, numero 5), sono i seguenti:

1) attestati relativi all'esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato;

2) attestati relativi alla conoscenza delle regole che disciplinano le procedure giudiziarie e al tirocinio nel campo della consulenza giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti, di ogni settore, agli albi del tribunale.

Si ammette una sola associazione degli iscritti agli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario.

Le associazioni degli iscritti agli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale presso la cancelleria ed esplicano le seguenti funzioni:

1) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e perizie giudiziarie, con lo scopo di fornire un quadro sufficientemente completo delle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il consulente o per il perito;

2) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore;

3) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o aggiornamento su questioni specifiche, sempre nell'ambito degli aspetti delle procedure giudiziarie che siano rilevanti per il consulente o per il perito.

Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale di riferimento, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.

Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, seminari e tirocini.

Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto agli albi, l'elenco dei corsi, tirocini e seminari di approfondimento e aggiornamento cui ha partecipato.

Associazioni diverse possono concertare ed elaborare uniformi contenuti e modalità di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e, conseguentemente, formare un unico elenco dei consulenti o periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari.»;

d) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Revisione dell'albo*). - Il comitato di cui all'articolo 14 provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 15 o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio di consulente o che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, aggiornamento o approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti agli albi del tribunale».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 195 del codice
di procedura civile)*

1. L'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - *(Processo verbale, relazione e liquidazione del compenso al consulente tecnico)*. - Delle indagini del consulente tecnico si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il compenso al consulente tecnico è esente da ogni incombenza di legge, è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la consulenza entro un mese dal deposito della stessa in cancelleria ed entro il mese successivo le parti devono provare di aver ottemperato. La mancata prova di ottemperanza equivale al rifiuto non motivato della valutazione del giudice che ha emesso il decreto e determina l'immediata archiviazione del procedimento. In questo caso, le parti possono riproporre la causa come nuovo procedimento. Sul rifiuto motivato il giudice decide con decreto definitivo di liquidazione entro il mese successivo».

Art. 3.

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - (*Formazione e revisione dell'albo dei periti*). - 1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense.

2. Se chi richiede l'iscrizione all'albo è iscritto a un ordine o collegio, il corrispondente consiglio designa il proprio delegato presso il comitato.

3. Se chi richiede l'iscrizione all'albo è iscritto all'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest'ultima designa il proprio delegato presso il comitato.

4. Se chi richiede l'iscrizione all'albo non è iscritto a nessun albo professionale, deve essere iscritto all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale, che provvede alla designazione del proprio delegato presso il comitato.

5. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

6. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

7. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69, comma 3, o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio di perito o che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, aggiornamento o approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti agli albi del tribunale.»;

b) l'articolo 69 è sostituito dai seguenti:

«Art. 69. - (*Requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti*) - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti le persone che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale nel proprio settore, che hanno una conoscenza delle regole che disciplinano l'attività del perito nell'ambito della procedura giudiziaria e che hanno partecipato a idoneo tirocinio.

2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la conoscenza ed esperienza del richiedente.

3. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) che si trovano in una delle situazioni d'incapacità previste dall'articolo 222, comma 1, lettere a), b) e c), del codice;

c) che, già iscritte ad un albo professionale, ne sono state cancellate o radiate a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

4. La richiesta di iscrizione all'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero, se iscritta ad un albo professionale, ne è sospesa.

Art. 69. - (*Documentazione*). - 1. La documentazione richiesta dall'articolo 69, comma 2, è la seguente:

a) documenti relativi all'esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato;

b) documenti relativi alla conoscenza delle regole che disciplinano le procedure

giudiziarie e al tirocinio nel campo della perizia giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti, di ogni settore, agli albi del tribunale.

2. Si ammette una sola associazione degli iscritti agli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario.

3. Le associazioni degli iscritti agli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale presso la cancelleria ed esplicano le seguenti funzioni:

a) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e perizie giudiziarie, con lo scopo di fornire un quadro sufficientemente completo delle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il consulente o il perito;

b) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore;

c) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o aggiornamento su questioni specifiche, sempre nell'ambito degli aspetti rilevanti, per il consulente o perito, delle procedure giudiziarie.

4. Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale di riferimento, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.

5. Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, seminari e tirocini.

6. Le associazioni inviano annualmente al presidente del tribunale di riferimento una relazione sull'attività svolta, l'elenco degli iscritti all'associazione, gli elenchi dei partecipanti ai corsi e ai seminari, i risultati delle attività di tirocinio e il rendiconto, che deve evidenziare entrate e uscite.

7. Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto agli albi, l'elenco dei corsi, tirocini e seminari di approfondimento e aggiornamento cui ha partecipato.

8. Associazioni diverse possono concertare ed elaborare uniformi contenuti e modalità di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e, conseguentemente, formare un unico elenco dei consulenti o periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari».

Art. 4.

1. L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 232. - (*Liquidazione del compenso al perito*). - 1. Il compenso al perito è liquidato, entro un mese dal deposito della perizia in cancelleria, con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. Il compenso, esente da ogni incombenza di legge, deve essere erogato al perito entro un mese dalla data del decreto di liquidazione».

Art. 5.

1. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 14, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regolamento n. 1368 del 1941, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scegliendolo tra gli iscritti agli albi dei consulenti tecnici del tribunale.

2. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 68, comma 4, delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, scegliendolo tra gli iscritti agli albi dei periti del tribunale.

3. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi del tribunale, coloro che presentano domanda di iscrizione dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti con la condizione di partecipare ai corsi di base e ai tirocini non appena effettivamente attivati dalle associazioni.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

